



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa
153-1/2023 P.U.
RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di **CAFAGNA LAURA** (C.F: CFGLRA85T64A669J), nata a Barletta il 24.12.1985 ed ivi residente alla via Romagnosi n.4

Con ricorso depositato il 31.10.2023 Cafagna Laura, con l’assistenza dell’O.C.C. di Trani nella persona del dott. Giuseppe Luglio, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni. Nella propria relazione, il gestore della Crisi ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, da cui emerge che: - i debiti della ricorrente ammontano a complessivi € 483.443,55, comprensivi dei costi della procedura; - la ricorrente è dipendente della “Sala Giochi Maggiolino di Cafagna V”, con sede in Barletta, svolgendo l’attività di sportellista, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.189,00; - la ricorrente ha dichiarato inoltre di essere titolare di assegno unico universale per il figlio a carico pari ad € 150,00 circa; - il nucleo familiare della ricorrente, è composto dalla stessa e dal figlio minore;- la ricorrente non è titolare di beni immobili né mobili registrati., per cui non sussistono beni, se non di modico valore, da mettere attualmente a disposizione della procedura; - le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della Cafagna e del suo nucleo familiare ammontano ad euro 1.000,00, come attestato dall’OCC.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo



Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è collocabile nel comune di Barletta.

Dalla documentazione in atti emerge che l'esposizione debitoria ammonta ad € 483.443,55 di cui € 475.463,40 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione, € 2.484,15 nei confronti dell'OCC, € 1.500,00 nei confronti degli advisor, € 1.500,00 nei confronti di Unicredit Banca spa, € 1.526,00 nei confronti di Cofidis spa, € 970,00 nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa. A fronte di tale debitoria, deve rilevarsi lo stato di crisi della ricorrente che non è proprietaria di alcun bene immobile e che vive solo di quanto percepito dal suo stipendio.

In tale condizione, è evidente lo stato di crisi della Cafagna.

Ricorre, dunque, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co1, lett.c), CCII, posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, la debitrice riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, la debitrice versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art. 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti, di fatto, nel solo reddito – si deve tener conto delle condizioni familiari della debitrice, la quale si fa interamente carico delle spese di mantenimento e di cura del figlio minore, non essendoci versamento mensile da parte dell'ex coniuge, nonostante le disposizioni del Tribunale, pertanto la ricorrente percepisce un reddito mensile di € 1.189,00 oltre € 150,00 mensili a titolo di Assegno Unico per il figlio che non può essere soggetto a liquidazione controllata essendo l'assegno unico



impignorabile in forza dell'art. 22 DPR 797/1955 (impignorabilità degli assegni familiari, se non per alimenti).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. B, CCII è pari ad € 900,00 (da cui è escluso l'assegno unico).

Può emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di CAFAGNA LAURA (C.F: CFGLRA85T64A669J), nata a Barletta il 24.12.1985 ed ivi residente alla via Romagnosi n.4
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore il dott. Giuseppe Luglio, con studio in Terlizzi in via Piave 19/d, già nominato O.C.C.;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - i redditi della ricorrente Cafagna Laura fino alla concorrenza dell'importo di euro 900,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; - l'assegno unico percepito pari ad € 150,00.
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti della debitrice anche se estinti;



- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla debitrice, agli advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

